

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI (12/12/2002)

QUESITO:

Con nota trasmessa al Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Regione Autonoma Valle Aosta in data 12/09/2002 il Consorzio B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano), in quanto ente i cui amministratori sono consiglieri comunali, ha richiesto un parere in merito alla possibilità di assolvere a quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), relativamente all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali,, mediante la compilazione, da parte degli amministratori stessi, di una dichiarazione dalla quale risulti che essi hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo succitato presso il Comune di provenienza.

RISPOSTA:

L'articolo 26, comma 1, della L.r. n. 23/2001 reca "Presso ogni ente locale è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura"; il dato testuale della norma è preciso e non sembra consentire una lettura che in qualche modo si discosti dall'unica modalità prevista dalla legge per l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale, vale a dire quella che impone ad ogni ente di provvedere alla medesima. A tale proposito si osserva inoltre che l'articolo 26, comma 3, della L.r. n. 23/2001 prevede che le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore siano disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.

Si fa inoltre presente che se il legislatore regionale avesse voluto limitare l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale ai soli Comuni – in considerazione del fatto che, oltre agli amministratori di diritto, gli altri amministratori delle Comunità Montane e del B.I.M., sono nominati dai Consigli comunali -, avrebbe formulato la norma precisando le eventuali diverse modalità di istituzione dell'anagrafe in questione per il B.I.M. e le Comunità Montane.

La chiarezza del dato testuale delimita anche, di conseguenza, gli eventuali casi di inadempimento degli enti considerati, con la conseguenza che Codesto ente, nell'ipotesi ivi rappresentata, si renderebbe inadempiente all'obbligo in argomento anche nel caso in cui il Comune interessato non abbia a sua volta provveduto all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei propri amministratori.

Alla luce di quanto sopra esposto il Consorzio B.I.M. deve quindi provvedere all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei propri amministratori parimenti ai Comuni e alle Comunità Montane, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.r. n. 23/2001, che non consente di individuare diverse discipline da applicarsi agli enti locali oggetto della legge regionale stessa.